

in subordine:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 30 aprile 2009, procedimento R 1330/2008-1;
- condannare il convenuto alle spese, ivi incluse quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: un marchio costituito dalla combinazione dei colori giallo ginestra e grigio argento per beni della classe 7 (domanda n. 6 703 581).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché i marchi richiesti sarebbero privi di carattere distintivo. Inoltre, violazione delle norme relative al procedimento, in particolare degli artt. 75 e 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)

Ricorso proposto il 29 luglio 2009 — Gühring/UAMI (Combinazione dei colori giallo ocra e grigio argento)

(Causa T-300/09)

(2009/C 256/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gühring OHG (Albstadt, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e H. Hartwig)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 30 aprile 2009, procedimento R 1329/2008-1;
- annullare la decisione dell'esaminatore del convenuto 21 luglio 2008, recante il rifiuto della domanda di marchio n. 6 703 565 presentata dalla ricorrente;
- dichiarare che la domanda di marchio n. 6 703 565 è conforme ai requisiti di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾;

in subordine:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 30 aprile 2009, procedimento R 1329/2008-1;
- condannare il convenuto alle spese, ivi incluse quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: un marchio costituito dalla combinazione dei colori giallo ocra e grigio argento per beni della classe 7 (domanda n. 6 703 565).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, poiché i marchi richiesti sarebbero privi di carattere distintivo. Inoltre, violazione delle norme relative al procedimento, in particolare degli artt. 75 e 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 18 agosto 2009 — Commissione/Irish Electricity Generating

(Causa T-323/09)

(2009/C 256/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A.-M. Rochaud-Joët, F. Mirza, agenti)

Convenuta: Irish Electricity Generating Co. Ltd (Waterford, Irlanda)

Conclusioni della ricorrente

- condannare la convenuta a corrispondere alla Commissione delle Comunità europee l'importo dovuto, pari a EUR 237 384,31, costituito da EUR 180 664,70 cui si sommano EUR 56 719,61 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso della Banca centrale europea maggiorato di 3,50 punti percentuali (5,56 %) per il periodo tra il 25 agosto 2003 e il 15 aprile 2009;